

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Vice Presidente
- Avv. Filomena Mancinelli	Cons. Segretario
- Avv. Guido Cappuccilli	Cons. Tesoriere
- Avv. Patrizio Cipriani	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Chiara Sabatini	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Carla Tiboni	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2016**, il giorno **4** del mese di **febbraio**, alle ore **18.30**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons.ri Cirillo e Torino Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 4) ISTANZA ABOGADO ANDREA DI LUZIO DISPENSA PROVA ATTITUDINALE (RELATORE TIBONI)
- 5) DECISIONI CNF SU RICORSI AVOCAT – COMUNICAZIONI NOTIFICHE (RELATORE MANCINELLI)
- 6) COMUNICAZIONE AVV. * SCIoglimento ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
- 7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE CAPPUCILLI)
- 8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE CORRADINI)
- 9) RICHIESTA FASCICOLO CANCELLERIA GIP (RELATORE CORRADINI)
- 10) VARIAZIONE TABELLARE CRITERI SOSTITUZIONE SEZIONE PENALE (RELATORE CORRADINI)
- 11) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI)
- 12) DELIBERA CNF 22/1/2016 ELENCO UNICO NAZIONALE DIFESA D'UFFICIO (RELATORE MANCINELLI)
- 13) LIMITI ALLA PIGNORABILITÀ EX ART. 545 C.P.C., MODIFICATO DAL D.L. 27/6/2015, N. 83 (RELATORE SABATINI)
- 14) COMUNICAZIONE 22/01/2016 AVV. * (RELATORE COCO)

15) CAMERA ARBITRALE: COMUNICAZIONI (RELATORE CIPRIANI)

16) REGOLE OPINAMENTO DIFESA D'UFFICIO (RELATORE CIRILLO)

17) QUESTIONI PRATICA

18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94

19) OPINAMENTI

20) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (28/1/2016), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che il Cons. Avv. Ernesto Torino-Rodriguez ha inviato una comunicazione relativa alla mancata partecipazione alle sedute del Consiglio, in risposta al suo invito del 28/1 scorso. Il Consiglio prende atto e resta in attesa delle eventuali decisioni da parte del Cons. Torino-Rodriguez.

b) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto l'indicazione del nominativo di un avvocato in materia di famiglia.

Il Consiglio, esaminato l'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 20 del regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare ai sensi dell'art. 25, secondo rotazione, l'Avv. Tiziana Di Michele, iscritta nell'elenco "diritto delle persone, della famiglia e successioni". Dispone darsene comunicazione.

c) Il Presidente rende noto che la CNA di Pescara ha richiesto l'indicazione del nominativo di un legale che abbia rapporti con l'Albania o curi pratiche inerenti a questo Paese. Il COA, preso atto, delibera di dare avviso della richiesta con lettera informativa, allo scopo di verificare se esistono iscritti che svolgono la propria attività professionale anche in Albania, fissando il termine del 29 febbraio 2016 per il riscontro.

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal CNF la decisione sul ricorso presentato dall'Avv. * avverso la decisione 29/9/2011 del COA con la quale veniva inflitta la sanzione dell'avvertimento.

Il COA prende atto.

e) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Gruppo di Lavoro Agorà n. 8 "Tavolo di gestione degli Ordini" un questionario di indagine (SCADENZA 26/2/2016). Il COA prende atto e delibera di delegare il Cons. Scoconi all'esame del questionario e rinvia per la compilazione alla seduta del 11/2/16.

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere all'Albo degli Avvocati i dott.ri D'Alberto Caterina, Di Chiacchio Francesca, Di Michele Davide, Di Persio Federica, Quarta Daniele, Palmerini Pamela, Placiduccio Simona, Spineto Rosalba e l'Avv. D'Antonio Shaula per trasferimento dall'Ordine di Teramo con anzianità dal 15/2/2006;
- b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott. Savini Francesca come da separati e distinti provvedimenti;
- c) cancellare dall'Albo degli Avvocati - sezione speciale degli Avvocati Stabiliti, l'Abogado Alessia Antonucci su domanda del 29/1/2016
- d) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Guardalupi Cristiano su domanda del 2/2/2016, Fedele Rossella su domanda del 3/2/2016, Di Tullio Valentina su domanda del 3/2/2016, Di Marco Barbara su domanda del 4/2/2016 e la dott.ssa Cordova Giovanna per trasferimento all'Ordine di Milano.

4) ISTANZA ABOGADO ANDREA DI LUZIO DISPENSA PROVA ATTITUDINALE (RELATORE TIBONI)

Il Consiglio, lette le relazioni dell'Abogado Andrea Di Luzio e vista la documentazione a corredo allegata anche a seguito della richiesta di integrazione, dalla quale risulta che l'abogado Di Luzio ha svolto attività professionale di assistenza e rappresentanza in giudizio e consulenza stragiudiziale in modo costante nell'arco del periodo esaminato; viste le dichiarazioni relative alla assenza di procedimenti penali o disciplinari pendenti o definiti nello Stato membro di origine, agli obblighi formativi, al regolare invio del mod. 5 e al deposito degli attestati di iscrizione annuali all'organizzazione professionale di appartenenza; considerato che risulta l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale in Italia per il periodo minimo di tre anni dalla iscrizione nella sezione speciale "avvocati stabiliti", delibera la dispensa dalla prova attitudinale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 Dlgs 96/01.

5) DECISIONI CNF SU RICORSI AVOCAT – COMUNICAZIONI NOTIFICHE (RELATORE MANCINELLI)

Il Consiglio, considerato che la comunicazione inoltrata al CDD delle decisioni del CNF in ordine alla impugnazione delle delibere di questo COA di annullamento delle iscrizioni alla sezione speciale degli avvocati stabiliti, non ha ancora avuto riscontro, delibera il rinvio ad una prossima seduta.

6) COMUNICAZIONE AVV. * SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Il Consiglio, sentito il Presidente, il quale ritiene opportuno ulteriore approfondimento della questione, delibera il rinvio alla prossima seduta.

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in data 26/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione

giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in data 26/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il 20/04/1933) pervenuta in data 26/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di * ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in data 26/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che non risulta prodotto l'estratto dell'atto di matrimonio, delibera di concedere un termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di esecuzione mobiliare da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso avverso provvedimento del Prefetto di sospensione della patente di guida da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti della Prefettura di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 29/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria relativamente al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *. ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., ritenendo unica l'attività difensiva da svolgere.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons.

Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio da proporre congiuntamente a * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pignoramento presso terzi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda con l'indicazione dei termini esatti dell'azione da intraprendere, ai sensi dell'art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell'autorità consolare competente attestante la veridicità dell'istanza per i redditi prodotti all'estero, delibera di concedere il termine di giorni 60 per il deposito della predetta certificazione unitamente a verbale da impugnare e fotocopia del documento di identità leggibile, ai sensi dell'art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda con il deposito di copia del verbale che si intende impugnare, ai sensi dell'art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in data 30/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da usura da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in data 30/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *) pervenute in data 30/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze hanno identica

posizione oggettiva e soggettiva, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per scioglimento del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l'attività difensiva da svolgere.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in data 01/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data 01/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre congiuntamente a * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 19,19 esce il Cons. Galasso

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di * ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 19,21 rientra il Cons. Galasso

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione

consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell'autorità consolare competente attestante la veridicità dell'istanza per i redditi prodotti all'estero, delibera di concedere il termine di giorni 60 per il deposito della predetta certificazione unitamente a copia del provvedimento da impugnare, ai sensi dell'art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di esecuzione mobiliare promosso dalla * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per reclamo avverso ordinanza del Giudice dell'esecuzione ex art. 669 terdecies c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della * ed altri ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni di separazione promosso dinanzi al Tribunale di Pescara da *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento dei benefici di legge connessi allo stato di portatore di handicap da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro nei confronti dell'INPS Sede di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di assegnare un termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda con l'indicazione del reddito dei figli conviventi, ai sensi dell'art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via

anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni di separazione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell'autorità consolare competente attestante la veridicità dell'istanza per i redditi prodotti all'estero, delibera di concedere il termine di giorni 60 per il deposito della predetta certificazione unitamente alla precisazione del reddito imponibile (nel mod. 730 viene indicato un reddito diverso da quello di cui all'autocertificazione), ai sensi dell'art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *) depositate in data 02/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze hanno identica posizione soggettiva e oggettiva, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla domanda di accertamento di occupazione illegittima ed abusiva di immobile promossa da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di assegnare un termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda con la produzione della dichiarazione ISEE del sig. *, ai sensi dell'art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in data 01/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'accertamento dello stato di invalidità civile da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro nei confronti dell'INPS sede di Pescara ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22/01/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 2/2/2016, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per morosità promosso dai sigg.ri *, * e * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/12/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 2/2/2016, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di rigettare l'istanza per mancanza della dichiarazione consolare sui redditi prodotti all'estero, ai sensi dell'art. 76 DPR 30.05.2002 n. 115T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/01/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 3/2/2016, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo da proporre nei confronti della *dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

E' pervenuta nota dell'Avv. * in data 27/1/2016, con la quale lo stesso rappresenta di non aver ricevuto comunicazione di integrazione 7/12/2015 dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di *, depositata il 27/11/2015. L'Avv. * allega, a conferma, messaggio pec ricevuto dall'Avv. *, suo domiciliatario, di mancata ricezione del fax proveniente dall'Ordine con la richiesta di integrazione.

Il Consiglio delibera di rinnovare la comunicazione relativa alla richiesta di integrazione, mediante invio a mezzo fax al n. * come da richiesta dell'avv. *.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in data 18/01/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 4/2/2016, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di confermare la richiesta di integrazione così come già trasmessa, essendo necessaria la certificazione dell'autorità consolare ex art. 79, comma 2 DPR 115/02 anche in caso di redditi negativi, ai fini della valutazione circa l'ammissione dell'istante in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato da parte del COA.

8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - ATTESTATI

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 2/2/2016, delibera:

- di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 e 17 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 15.1.2015:

l'avv. * totalmente dal 05.06.2015 sino al 05.08.2016 (data di compimento del primo anno di vita del figlio) e parzialmente nella misura del 50% dal 6/8/2016 al 31/12/2016, data di compimento del terzo anno di età della bimba, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2017-2019 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.

B) ATTESTATI

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione del 2/2/2016, delibera di rilasciare l'attestato di formazione continua ai seguenti iscritti:

- avv. Luca Presutti per gli anni 2014 e 2015
- avv. Raffaella Iseri per gli anni 2014 e 2015
- avv. Ronca Alba per gli anni 2014 e 2015

9) RICHIESTA FASCICOLO CANCELLERIA GIP (RELATORE CORRADINI)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini il quale rappresenta che il nuovo responsabile coordinatore dell'Ufficio GIP Dott.ssa Di Carlo ha dimostrato ampia disponibilità alla soluzione del problema, delibera di differire ad altra seduta la trattazione in attesa delle determinazioni che si annunciano imminenti.

10) VARIAZIONE TABELLARE CRITERI SOSTITUZIONE SEZIONE PENALE (RELATORE CORRADINI)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini, delibera nulla a provvedere.

11) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCOPONI)

Il Consiglio, letta la nota del sig. *, responsabile per l'Abruzzo del broker assicurativo * relativa alla presentazione della convenzione sulla Responsabilità Civile e udito il Cons. Scoconi, delibera nulla a provvedere trattandosi di iniziativa a carattere commerciale.

12) DELIBERA CNF 22/1/2016 ELENCO UNICO NAZIONALE DIFESE D'UFFICIO (RELATORE MANCINELLI)

Il Cons. Mancinelli riferisce sulla comunicazione pervenuta dal CNF relativa alla delibera 22/1/2016 di cancellazione degli Avvocati * e * dall'elenco unico nazionale delle difese d'ufficio.

Il Consiglio prende atto e, considerato che è in vigore la turnazione gennaio marzo, manda alla segreteria per gli adempimenti consequenziali a decorrere dal prossimo trimestre di turnazione.

13) LIMITI ALLA PIGNORABILITÀ EX ART. 545 C.P.C., MODIFICATO DAL D.L. 27/6/2015, N. 83 (RELATORE SABATINI)

Il COA,

rilevato che l'applicazione pratica dell'art. 545 cpc, nella parte recentemente novellata relativa al pignoramento sui conti correnti bancari e postali che prevede che "*Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge*", pone le seguenti problematiche:

- le banche terze pignorate, una volta che viene loro notificato l'atto di pignoramento, presumibilmente per difficoltà di ordine pratico ad individuare concretamente le somme su cui debbono ricadere i menzionati vincoli di impignorabilità, accantonano indistintamente tutte le somme presenti o in entrata sui conti correnti intestati al debitore;
- attualmente il Tribunale di Pescara, in funzione di Giudice delle esecuzioni, sta disponendo il rinvio di ufficio delle udienze di comparizione di cui all'art.

543 cpc anche di sei/ sette mesi rispetto alla data di notifica dell'atto di pignoramento, periodo in cui, le somme sottoposte a vincolo, rimangono del tutto indisponibili per la parte esecutata;

- i debitori, a causa di quanto sopra, subiscono evidenti e comprensibili disagi derivanti dalla totale indisponibilità delle somme giacenti sui conti correnti ;

delibera

di invitare i G.E. del Tribunale di Pescara a disporre l'anticipazione dell'udienza di comparizione di cui all'art. 543 cpc. su istanza documentata del debitore che subisce il vincolo di indisponibilità di tutte le somme giacenti su c/c, anche oltre il limite di pignorabilità di cui all'art. 545 cpc.

Delega il Cons. Sabatini a predisporre una lettera da inviare a ABI, Banca d'Italia e Poste Italiane, per porre alla loro attenzione il problema che deriva dal blocco dell'intero conto successivamente al pignoramento presso terzi, in violazione della previsione dell'art. 545 cpc, sollecitando il pieno rispetto di detta norma.

14) COMUNICAZIONE 22/01/2016 AVV. * (RELATORE COCO)

Il Consiglio, letta la nota 22/1/2016 dell'Avv. * e udita la relazione del Cons. Coco, ritenuto il contenuto della comunicazione dell'avv. * di astratta rilevanza disciplinare, delibera l'invio al CDD.

15) CAMERA ARBITRALE: COMUNICAZIONI (RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio, verificato che il CNF ha inviato per l'esame la bozza del regolamento ministeriale disciplinante la costituzione ed il funzionamento delle Camere Arbitrali e di conciliazione e degli Organismi di risoluzione alternativa delle controversie, delibera di sospendere l'attuazione della decisione assunta la delibera relativa al della seduta del 14/01/16 (Comunicazione Camera Arbitrale, punto 14 dell'o.d.g.) per la parte relativa alla attribuzione di codice fiscale e Partita IVA in quanto presuppone la costituzione della Camera Arbitrale sotto le forme di un'associazione non riconosciuta da parte dell'Ordine o, di chi per esso, fermo il resto.

Il COA, udito il Cons. Cipriani, prende atto delle proposte di modifica del regolamento della Camera Arbitrale formulate dal Consiglio Direttivo secondo il testo che viene allegato a far parte integrante del presente verbale, e le recepisce facendole proprie.

Il Consiglio, considerato che l'art. 38, 3° comma del regolamento della Camera Arbitrale appare in contrasto con l'art. 816 septies, 2° comma cpc. allorchè prevede che in caso di mancato deposito dei fondi "il Consiglio Arbitrale può dichiarare la estinzione del procedimento... senza che con ciò venga meno l'efficacia della convenzione arbitrale", delibera di modificare il predetto articolo del regolamento eliminando tale inciso, dalla parola "anche" e fino alla parola "arbitrale".

16) REGOLE OPINAMENTO DIFESA D'UFFICIO (RELATORE CIRILLO)

Stante l'assenza del relatore, si rinvia alla prossima seduta.

17) QUESTIONI PRATICA

Il Consiglio, letta la richiesta della dott. * volta ad ottenere l'esonero dalla frequenza della Scuola Forense a causa della concomitante frequenza della Scuola di Specializzazione in diritto amministrativo e scienza

dell'amministrazione, di durata biennale, a decorrere dal gennaio 2016 fino al giugno 2017;

rilevato che l'art.4, comma 1, del vigente regolamento per la pratica forense e per l'esercizio del patrocinio, nel testo modificato con la recente delibera COA del 21/1/16, prevede che " ai fini del compimento della pratica e ai fini della frequenza della scuola forense per periodi limitati il Consiglio dell'Ordine può valutare la partecipazione a corsi, eventualmente organizzati e tenuti anche all'estero, previa valutazione della specifica capacità formativa, della struttura, del programma, dell'indirizzo teorico e pratico e della qualità dei soggetti organizzatori dei corsi medesimi, delibera di richiedere alla dott.ssa * di illustrare e documentare il programma formativo del corso di specializzazione in parola, onde procedere alla valutazione prevista dalla citata norma regolamentare.

18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94

Il Consiglio prende atto della richiesta dell'Avv. Claudio Di Tonno di rinnovo dell'autorizzazione **N. 138** alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l'Avv. Claudio Di Tonno alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e numerare l'apposito registro.

19) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * per */diversi € 1.566,00, di cui euro 621,00 per la vertenza contro la ditta * ed € 945,00 per la vertenza contro la * non ravvisandosi elementi per liquidare i compensi oltre il minimo

il tutto come da separati e distinti provvedimenti.

20) VARIE ED EVENTUALI

Nulla provvedere.

Alle ore 20,36, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE